

La piattaforma della Fiom ha rivendicato 130 euro medi di aumento mensile dal 3° al 5° livello per il biennio 2010-2011, con la richiesta di detassazione dell'aumento salariale nazionale e che tale aumento sia corrisposto anche nei periodi di Cassa integrazione.

UN ACCORDO CHE NON DIFENDE IL SALARIO DALL'INFLAZIONE

	Aumento lordo mensile al 5° livello	Durata contratto	Aumento lordo mensile medio **
CCNL unitario 20/1/2008	127 euro	30 mesi	78,1 euro
Accordo separato 15/10/2009	110 euro	36 mesi	68,6 euro
		Differenza	-12,2%

** L'aumento lordo mensile medio è calcolato dividendo il «montante» (cioè quanto percepito dai lavoratori nel periodo di validità del contratto sulla base della suddivisione in tranches dell'aumento complessivo) per i mesi di validità del contratto (13 mensilità annue).

ufficio vertenze

FIOM

2012 indicando che per un accordo aziendale tale data può essere anticipata. Fim, Uilm e Federmeccanica così facendo rendono evidenti la volontà di utilizzare la contrattazione in azienda per derogare, peggiorando, l'attuale Contratto nazionale in vigore fino a tutto il 31 dicembre 2011.

ORARIO DI LAVORO

In sede di stesura (cioè fuori da occhi indiscreti) Fim, Uilm e Federmeccanica intendono mettere mano all'attuale normativa sull'orario di lavoro. In specifico si vuole, in caso di cambio turno e di reperibilità, rendere possibile derogare strutturalmente al vincolo del riposo giornaliero di 11 ore previsto dalla legge e dall'attuale Ccnl in vigore.

AMBIENTE E SICUREZZA

Utilizzando l'evoluzione legislativa sono state approntate una serie di modifiche al testo contrattuale tra cui anche limitazioni alla consultazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr).

REFERENTE PER LA FORMAZIONE

Viene inserita nella normativa in vigore la possibilità che a un singolo delegato a nome di tutta la Rsu sia assegnato potere di firma per i Piani formativi. Oltre che illegittima, tale norma indebolisce il ruolo contrattuale della Rsu quale soggetto collettivo eletto da tutti.

LAVORO IN COMMISSIONE

Hanno definito dei Gruppi di Lavoro - quindi composti solo da Fim, Uilm e Federmeccanica - su mercato del lavoro, ammortizzatori sociali, partecipazione dei lavoratori, migranti e diritto allo studio. Temi su cui il Contratto nazionale del 2008 attualmente in vigore prevede un intervento di tutte le parti firmatarie.

QUOTA CONTRATTO

Fim e Uilm, mentre rifiutano di far votare e decidere alle lavoratrici e ai lavoratori sul loro Contratto nazionale, considerano normale e possibile chiedere 30 euro di quota Contratto a tutti i non iscritti.

Segue da pagina 5

ci fiscali e normativi e inoltre non è ancora deciso quanto, come e in quali casi può attivarsi il sostegno al reddito. Anzi è scritto nell'accordo separato che senza i provvedimenti del Governo le parti debbono destinare le risorse raccolte nel 2010-2011 (2 euro per ogni dipendente a carico dell'azienda e 1 euro a carico del lavoratore che decide di aderire al fondo) ad altre finalità.

In realtà la scelta di aprire a ogni costo anche nel Ccnl dei metalmeccanici la strada degli Enti bilaterali, è nella direzione indicata dal Governo con il «Libro bianco» di andare a una privatizzazione della Cassa integrazione in alternativa a una vera riforma che la estenda quale diritto universale di qualsiasi lavoratore.

L'accordo separato lascia quindi manolibera alle imprese che stanno riorganizzando attraverso pesanti processi di licenziamenti e riduzione del personale.

PEGGIORAMENTI NORMATIVI DEL CONTRATTO NAZIONALE IN VIGORE

L'accordo separato interviene su materie normative del Ccnl in vigore, in modo illegittimo e peggiorativo.

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Il Ccnl in vigore demanda a Fim, Fiom e Uilm di regolamentare la disciplina per le attività stagionali, il Premio di risultato e le informazioni. Fim, Uilm e Federmeccanica hanno deciso di procedere unilateralmente con una soluzione che vale per gli assunti con contratto a termine a decorrere dal 1° gennaio 2010. La regolazione individuata per le attività stagionali, di fatto, determina la possibilità di derogare a livello aziendale il diritto del singolo lavoratore ad avere stabilizzato a tempo indeterminato il rapporto di lavoro dopo 36 mesi (max 44 mesi) di contratti di lavoro a termine, attualmente sancito dal Contratto nazionale in vigore. Nell'accordo si stabilisce che



l'intensificazione dell'attività lavorativa fino a 6 mesi all'anno è un'attività stagionale, pertanto basta un accordo aziendale in deroga al Contratto nazionale in vigore per determinare che i Contratti a termine non saranno mai assunti a tempo indeterminato, al massimo potranno essere richiamati con Contratto a termine.

PART TIME

Il Ccnl in vigore prevede una Commissione con poteri negoziali su contratto d'inserimento, appalti e part time. L'accordo separato interviene sul part time riscrivendo completamente

la norma. Nei fatti il part time diventa uno strumento funzionale alla flessibilità e all'articolazione della prestazione di lavoro sempre più a disposizione delle esigenze aziendali.

In particolare, la regolazione delle clausole elastiche e flessibili per la variazione degli orari nei contratti part time avviene senza prevedere per le lavoratrici e i lavoratori il diritto di recesso, e si arriva addirittura a prevederla per gruppi omogenei di lavoratori a seguito di semplice informazione alla Rsu. La norma transitoria stabilisce l'entrata in vigore della disciplina sul part time al

6

ORARI UFFICIO VERTENZE

L'ufficio vertenze della FIOM CGIL a Brescia in via Folanari, 20 È APERTO TUTTI I GIORNI dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,30 IL SABATO dalle ore 9,00 alle ore 12,00